



Percorso di formazione per attiviste nel contrasto della violenza maschile contro le donne - Politiche, Strumenti e Metodologie

Edizione 2021-2022

Lo stalking

26 gennaio 2022

Articolo 612 bis codice penale

- Lo stalking è un termine inglese (letteralmente significa persecuzione) che indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo che affligge un'altra persona, perseguitandola ed ingenerando nella stessa stati di ansia e paura che possono arrivare a comprometterne il normale svolgimento della quotidianità.

In Italia il cd. «Stalking» è stato introdotto nel nostro ordinamento con il Decreto legge 11 del 2009.

Tipologia di reato

E' un reato COMUNE in quanto chiunque può rendersi responsabile della condotta di cui all'art. 612 bis c.p., non essendo richiesto che il molestatore rivesta una particolare qualifica.

Chiunque può diventare uno stalker:

- un ex partner
- un conoscente
- un collega di lavoro
- un estraneo

REATO ABITUALE

Al fine della configurazione della condotta persecutoria è necessario che la stessa sia protratta nel tempo, anche se con diverse modalità (es. telefonate, appostamenti, pedinamenti etc).

La condotta isolata non integra il reato di Stalking!

In cosa consiste il reato di stalking?

In minacce o molestie ripetute nel tempo tali da ingenerare nella persona offesa un perdurante e grave stato di ansia, paura ed il fondato timore per l'incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona alla quale la p.o. è affettivamente legata ovvero tali da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

Com'è punito:

Con la reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso:

- dal coniuge, anche separato o divorziato
- da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla p.o.
- se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici

Aumento ulteriore della pena

La pena è aumentata fino alla metà:

- se il fatto è commesso in danno di un minore
- di una donna in stato di gravidanza
- o di persona con disabilità

Procedibilità e termini:

- il delitto è punito a querela della persona offesa
- il termine per la presentazione della querela è di 6 mesi
- la remissione della querela può essere soltanto processuale

La querela è irrevocabile:

- se il fatto è commesso mediante minacce reiterate e gravi (ad es. minacce di morte, commesse mediante uso di armi, da persona travisata, da molteplici persone riunite).

Le condotte persecutorie

Lo stalking si manifesta essenzialmente con due tipologie di comportamenti:

- le comunicazioni intrusive (ad es: telefonate, lettere, sms, messaggi whatsapp, e-mail etc);
- i contatti che si concretizzano attraverso un controllo diretto della vittima, ossia attraverso pedinamenti, appostamenti sotto casa, presso il luogo di lavoro e nei luoghi abitualmente frequentati dalla p.o., nonché attraverso il contatto fisico (minacce, aggressioni).

In altri termini le condotte persecutorie consistono:

- nell'invasione della privacy della vittima
- nei tentativi di avvicinamento alla p.o.
- nel contatto diretto con la vittima
- nei comportamenti atti ad intimorire la destinataria degli stessi
- in minacce esplicite.

Le conseguenze dello stalking

- Depressione
- Insicurezza, disperazione e sensazione di impotenza
- Stato di ansia, perdita di autostima
- Attacchi di panico
- Incapacità di relazionarsi con il mondo esterno
- Paura di uscire da sola da casa, anche solo per recarsi a lavoro
- Sospettosità
- Disturbi del sonno e dell'alimentazione
- Preoccupazione costante per la propria e per l'altrui incolumità

Ed ancora...


- cambiamento delle proprie abitudini di vita
- cambiare lavoro
- cambiare casa
- sostituzione della propria utenza cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica
- sostenere spese per la riparazione di oggetti di proprietà danneggiati dallo stalker (es. casa, automobili)
- sostenere spese correlate all'installazione di sistemi di sicurezza
- sostenere spese per fronteggiare le conseguenze psicologiche connesse alla condotta persecutoria (es. spese per il percorso psicologico) Etc...

AUTORE E VITTIMA: genere


Il 91,1% dei delitti di atti persecutori è commesso da maschi.

Nel 7,1% dei casi autore e vittima sono dello stesso sesso (tuttavia, come si vedrà più avanti, in tali casi non sempre il movente è di tipo «passionale»).

Sesso della vittima



Sesso dell'autore



%	SESSO VITTIMA		
	f	m	tot
SESSO AUTORE			
f	3,0	5,9	8,9
m			
tot			

AUTORE E VITTIMA: età

L'età media della vittima di Stalking è di 42 anni contro i 38 della vittima.

ETA'	AUTORE (%)	VITTIMA (%)
<18	0,0	1,1
18-30	14,4	22,2
31-40	32,8	36,8
40-50	33,7	28,6
	14,2	8,4
61-70	3,8	1,1
	1,1	1,8
età media	42	38

Cosa fare quando si è vittima di stalking?

- essere prudenti
- evitare qualsivoglia tipo di contatto con lo stalker
- raccogliere le prove della condotta persecutoria
- rivolgersi immediatamente alle forze dell'ordine per chiedere aiuto e denunciare l'accaduto
- studiare un piano di sicurezza personale
- tenere un diario nel quale riportare gli accadimenti
- informare i familiari, gli amici ed i colleghi di lavoro

Consigli pratici

- parlare con parenti, amici, colleghi di lavoro di quanto sta accadendo, fornendo loro informazioni utili per scongiurare condotte pregiudizievoli, avendo cura di fornire loro una fotografia o una descrizione dello stalker, se conosciuto
- chiedere loro di contattare le forze dell'ordine ogni volta che sentono rumori sospetti, particolarmente forti o che assistono ad avvenimenti strani
- tenere in macchina una borsa con degli indumenti allorquando, in caso di emergenza, non si riuscisse a tornare a casa
- portare con se un telefono cellulare per poter contattare tempestivamente le forze dell'ordine, i propri cari o gli amici a cui chiedere aiuto
- cambiare spesso le proprie abitudini di vita, ad esempio il percorso per andare a lavoro, per accompagnare i figli a scuola, il supermercato dove si è solite fare la spesa
- parcheggiare l'autovettura in un posto sicuro, non isolato, illuminato e, se possibile, evitare di viaggiare da soli

Forme di tutela: RICHIESTA DI AMMONIMENTO AL QUESTORE 1 / 2

PRESUPPOSTI:

- è un procedimento amministrativo preliminare all'instaurazione del giudizio penale;
- si propone tramite ricorso alla polizia di Stato con descrizione delle condotte moleste e del soggetto nei cui confronti si chiede l'ammonimento;
- è possibile solo qualora non sia stata già presentata querela. In tal caso il questore assume le informazioni dagli organi investigativi e dalle persone informate sui fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

AMMONIMENTO DEL QUESTORE

- copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito;
- il questore adotta i provvedimenti in materia di armi e munizioni. Se il soggetto ammonito reitera la condotta, la procedibilità per il reato di stalking diventa d'ufficio;
- la pena per il delitto di cui all'art. 612 bis c.p. è aumentata se il fatto è commesso da soggetto che è già stato in precedenza ammonito;
- si procede d'ufficio per il reato di stalking quando il fatto è commesso da soggetto ammonito.

QUERELA - FORMALITA'

E' una condizione di procedibilità

E' proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato.

E presentata oralmente o per iscritto:

1. al pubblico ministero;
2. a un ufficiale di polizia giudiziaria;
3. ad un agente consolare all'estero;
4. con sottoscrizione autentica può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

Come redigere la querela?

Nell'atto di querela la persona offesa deve:

- descrivere in maniera analitica le condotte persecutorie avendo cura di precisarne la tipologia, l'inizio e la frequenza;
- indicare le persone informate sui fatti che hanno eventualmente assistito ai comportamenti persecutori o che sono a conoscenza di quanto accaduto nel tempo (es. appostamenti sotto il palazzo, pedinamenti, telefonate);
- allegare eventuali certificazioni mediche (es. referti ospedalieri per stati d'ansia o per lesioni), messaggi di testo o whatsapp, le mail ricevute dallo stalker, eventuali foto comprovanti i danneggiamenti subiti alle cose di proprietà etc.

Richiesta applicazione misure cautelari e avviso in caso di richiesta di archiviazione del procedimento da parte del P.M.

Nell'atto di querela la persona offesa può chiedere al Pubblico Ministero di valutare l'opportunità, alla luce dei fatti descritti e delle indagini svolte, di applicare una misura cautelare nei confronti dello stalker.

In generale è importante, in querela, che la persona offesa chieda di essere avvisata in caso di richiesta di archiviazione del procedimento penale avanzata dal Pubblico Ministero. Ciò al fine di proporre opposizione nel termine di legge (20 giorni dalla notifica) e avanzare richiesta di prosecuzione del giudizio.

N.B. per i delitti commessi con violenza alla persona l'avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa ed il termine per proporre opposizione è elevato a 30 giorni.

Costituzione di parte civile

La persona offesa che ha sporto querela nei confronti di un soggetto al quale viene contestato il reato di stalking può costituirsi parte civile nel giudizio penale al fine di ottenere da parte del giudice il riconoscimento dei danni morali e/o fisici patiti, secondo le modalità di cui agli articoli 74 e ss. del codice di procedura penale.

Perché le donne non denunciano?

- Pauro che la situazione che stanno vivendo possa diventare ancora più pericolosa e pregiudizievole per lei e per i prossimi congiunti
- Mancanza di sostegno esterno, sia familiare che istituzionale
- Autobiasimo: la donna tende a ritenere se stessa responsabile di quanto le sta accadendo
- Motivi economici, ossia impossibilità di sostenere le spese legali

ASSISTENZA LEGALE GRATUITA

Per le vittime del reato di stalking l'assistenza legale è gratuita in quanto garantita a prescindere dai limiti di reddito.

La persona offesa potrà infatti accedere all'istituto del Patrocinio a Spese dello Stato

IL CODICE ROSSO - Legge 69/2019

Le novità introdotte nel nostro ordinamento

- a) creazione di una corsia preferenziale per le indagini
- b) nuove fattispecie di reato
- c) Introduzione di norme finalizzate alla prevenzione del fenomeno
- d) Inasprimento delle pene per talune tipologie di reato
- e) Norme che tendono alla protezione delle vittime
- f) Norme a favore degli orfani
- g) Norme che creano un ponte di collegamento tra procedimenti civili e procedimenti penali

Accelerazione dei tempi d'indagine

Il codice rosso introduce una corsia preferenziale per le indagini alla stregua dei reati associativi, di terrorismo o di omicidio:

- acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli elementi sino a quel momento raccolti, indicando le attività compiute delle quali trasmette documentazione al P.M.
- per determinate tipologie di reati (ad ex artt. 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quiquies, 609 octies, 612 bis c.p. etc..) quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale alla quale, senza ritardo deve seguire la comunicazione scritta.

Assunzione di informazioni: importante novità

Il Pubblico ministero assume informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato denuncia o querela, entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse delle persona offesa

Articolo 387 bis c.p. - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa

Prevede che chiunque, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di allontanamento dalla casa familiare o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ne violi gli obblighi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni di reclusione.

Procedibilità: d'ufficio

Articolo 558 bis c.p. - Costrizione o induzione al matrimonio

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da 1 a 5 anni di reclusione.

La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto ed è aumentata da due a sette anni di reclusione se commessi in danno di minore di anni quattordici,

Articolo 612 ter c.p. - Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti REVENGE PORN

Chiunque dopo aver realizzato o sottratto immagini o video sessualmente espliciti, destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

la responsabilità penale sussiste anche nell'ipotesi in cui un soggetto, dopo aver ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui sopra li invia, consegna, li cede o cmq li pubblica senza il consenso delle persona rappresentate al fine di creare loro nocumento.

Articolo 612 ter codice penale: aggravamento della pena

La pena è aumentata qualora il fatto sia commesso:

- dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o che è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa, ovvero se i fatti sono commessi con strumenti informatici o telematici;
- In danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.

Procedibilità:

- a querela della persona offesa ed il termine è di 6 mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.
- d'ufficio nei casi innanzi esposti in cui la pena è aggravata

Articolo 583 quinquies c.p. - Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso

Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la **deformazione** o lo **sfregio permanente del viso** è punito con la reclusione da otto a quattordici anni.

La condanna per questo reato comporta per l'imputato:
l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Procedibilità: d'ufficio

Prevenzione del fenomeno

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA

L'art. 5 della Legge 69/2019, al fine di garantire una specifica formazione in materia di violenza di genere e violenza domestica, ha previsto l'attivazione di specifici corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia Penitenziaria.

La frequenza dei corsi è obbligatoria.

La legge ne ha previsto l'attivazione entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e devono offrire un contributo omogeneo individuato con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri della Pubblica Istruzione, dell'Interno e della Giustizia.

Prevenzione del fenomeno

INTRODUZIONE DEL IV COMMA DELL'ART. 165 CODICE PENALE

Nei casi di condanna dell'imputato per i delitti di cui agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582 e 583 quinquies e nelle ipotesi aggravate di cui agli artt. 576 e 577 codice penale, la sospensione condizionale della pena è subordinata alla partecipazione del condannato a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti che si sono resi responsabili degli anzidetti reati.

Criticità:

- la legge esclude qualsivoglia onere a carico della finanza pubblica ponendo i costi interamente a carico del condannato, violando, così facendo, l'art. 3 della Costituzione;
- limitazione del potere discrezionale del giudice
- efficacia del percorso atteso che l'adesione al programma non avviene sulla base di una scelta spontanea del condannato

Modifiche all'art. 13 bis legge 354/2017 trattamento psicologico per i condannati per i reati sessuali, per maltrattamenti contro i familiari o conviventi o per atti persecutori

La legge 69/2019 ha aggiunto il comma 1 bis che prevede che le persone condannate per reati sessuali, maltrattamenti in famiglia o per stalking, possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo con i stessi suddetti enti e/o associazioni e gli istituti penitenziari.

Inasprimento delle pene

Le pene vengono inasprite con riferimento :

a) al reato di maltrattamenti contro i familiari o conviventi (art. 572 codice penale) che è ora punito con la pena da 3 a 7 anni di reclusione in luogo della precedente pena da 2 a 6 anni.

b) al reato di atti persecutori (stalking - articolo 612 bis codice penale) ove alla pena che andava da mesi 6 ad anni 5 di reclusione è stata sostituita quella che va da anni 1 ad anni 6 e mesi 6 reclusione;

Inasprimento delle pene

c) reato p. e p. dall'art, 609 bis e ter codice penale: pena edittale da 6 a 12 anni di reclusione (pena precedente da 5 a 10 anni)

La pena è ulteriormente aggravata:

- aumento di 1/3 in relazione al rapporto tra agente e persona offesa (se il colpevole è ascendente, genitore - anche adottivo - tutore della p.o.);
- Aumento strettamente connesso all'età della p.o.:
 1. Pena aggravata di 1/3 se la p.o. è maggiore di 18 anni;
 2. Pena aggravata di 1/2 se la p.o. è maggiore di 14 anni;
 3. Pena raddoppiata se la p.o. è maggiore di 10 anni

Inasprimento delle pene

d) reato p. e p. dall'art. 609 octies codice penale (violenza sessuale di gruppo) è oggi punito con la reclusione da 8 a 14 anni in luogo della pena da 6 a 12 anni di reclusione.

Novità in termini di procedibilità - articolo 609 septies c.p.: per i reati p. e p. dagli artt. 609 bis e 609 ter il termine per proporre querela (**IRREVOCABILE**) passa da 6 a 12 mesi, fatte salve le ipotesi in cui si procede d'ufficio.

Protezione delle vittime: modifiche al D.lgs 159/2011 (Codice Antimafia)

Estensione delle misure di prevenzione (es confisca) al delitto di cui all'art. 572 c.p. (maltrattamenti in famiglia), già applicate dal 2017 al reato di stalking.

Protezione delle vittime e regime delle «comunicazioni» articolo 90 bis c.p.p.

L'articolo 14 co 2 Legge 69/2019 ha integrato l'articolo 90 bis c.p.p.- Informazioni alla persona offesa - nella parte in cui prevede che alla p.o. vanno fornite una serie di informazioni, nello specifico, oltre a quelle riguardanti le strutture sanitarie presenti sul territorio, le case famiglia, i centri anti violenza, le case rifugio, *quelle relative ai servizi di assistenza per le vittime di reato.*

Protezione delle vittime e regime delle comunicazioni: articolo 90 ter c.p.p.

L'articolo 15 della Legge 69/2019 nell'integrare l'art. 90 ter c.p.p. - comunicazione dell'evasione e della scarcerazione - ha introdotto il comma 1 bis che, in materia di comunicazione alla p.o., espressamente prevede che sono SEMPRE effettuate alla persona offesa e al suo difensore - ove nominato - nell'ipotesi in cui si proceda per i reati p. e p. dagli artt. 575 (anche nella forma tentata), 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, 612 bis, 582, 583 quinquies e nelle ipotesi aggravate del 576 primo comma e 577 primo comma n.1.

Misure in favore degli orfani per crimini domestici e delle famiglie affidatarie

L'art. 8 della L. 69/2019 introduce un incremento della dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime di alcune categorie di reati e degli orfani per crimini domestici.

L'incremento in questione si caratterizza in un vincolo di destinazione, nel senso che esso è finalizzato in via esclusiva all'erogazione di borse di studio, al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento degli «orfani» nell'attività lavorativa, nonché, in misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie

Riequilibrio territoriale dei centri antiviolenza

L'art. 18 L. 69/2019 affronta il tema del contrasto alla violenza di genere e la necessità di riequilibrare la presenza dei centri antiviolenza e della case - rifugio in ogni regione.

L'obiettivo è quello di rafforzare la funzionalità dei centri antiviolenza garantendone la presenza capillare sul territorio ed ampliando il numero delle case rifugio in ossequio alle indicazioni del Consiglio d'Europa che raccomanda un posto letto per vittime di violenza in un centro antiviolenza ogni 10.000 abitanti ed un centro di accoglienza ogni 50.000 abitanti.

L'indennizzo per le vittime del reato

- L'articolo 19 L. 69/2019 apporta alcune modifiche al decreto legislativo 204/2007 con il quale è stata data attuazione alla direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato, che vincola gli Stati membri dell'Unione Europea a prevedere un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori.

La novella individua nella Procura presso il Tribunale territorialmente competente per il reato per cui si procede, l'autorità di assistenza a cui rivolgersi per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo in questione.

Indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionalmente violenti

Il diritto all'indennizzo viene esteso alla fattispecie criminosa di cui all'art. 583 quinquies c.p. (Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso), con la particolarità che l'indennizzo non è limitato solo alla refusione delle spese mediche e assistenziali (come per la generalità dei reati dolosi commessi con violenza) ma - al pari del delitto di omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima-, viene elargito alla vittima o agli aventi diritto, anche in assenza di spese mediche o assistenziali.

Collegamento tra procedimento penale e procedimento civile art. 14 L. 69/2019

L'articolo 64 bis delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale prevede la comunicazione - senza ritardo - al giudice civile, al fine delle decisioni che dovrà adottare (in tema di separazione o cmq in tema di responsabilità genitoriale) dei:

- provvedimenti di applicazione di misure cautelari
- dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari
- dei provvedimenti di archiviazione del procedimento
- delle sentenze di condanna o di assoluzione o proscioglimento

Avv. Olimpia Rubino